

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDMIOLOGICA COVID-19 – OBBLIGO DELL'USO DELLA MASCHERINA A PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Considerato lo stato di emergenza sanitaria da coronavirus dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Richiamati:

- Il D.M. 6/2020 convertito con modificazioni della L. n.13/2020, il D.L. 9/2020, il D.L. 11/2020, il D.L. 18/2020, il D.L. 19/2020 e il D.L. 33/2020;
- I seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19: DPCM 1.3.2020, DPCM 8.3.2020, DPCM 9.3.2020, DPCM 11.3.2020, DPCM 22.3.2020, DPCM 1.4.2020, DPCM 10.4.2020, il DPCM 26.4.2020, DPCM 16.5.2020 e il DPCM 17.05.2020;

Viste le ordinanze emanate ai sensi dell'art. 38 della L. n. 833/1978 approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 61 del 11.4.2020, n. 66 del 22.4.2020, n. 74 del 30/04/2020 e n. 82 del 17.05.2020;

Visto il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 che proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15.10.2020;

CONSIDERATO CHE:

- l'attuale Fase dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;
- come indicato dal Ministero della Salute, la disinfezione costante delle mani, il mantenimento del distanziamento fisico e l'uso di una mascherina di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie rappresentano utili presidi per ridurre le probabilità di nuovi contagi tra la popolazione;



CITTÀ DI
CORREGGIO

DATO ATTO CHE:

- a seguito della fine del lockdown le conseguenti riaperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con la possibilità di consumare in loco, in modo assistito o meno, hanno generato una grande affluenza di cittadini in diverse parti del territorio comunale;
- soprattutto nel fine settimana, in particolare in alcune zone del territorio, si sono registrate alte affluenze di cittadini che hanno reso a volte difficile rispettare l'indicazione del distanziamento fisico, previsto dalle normative in vigore;
- in alcuni casi, oltre al non rispetto del distanziamento fisico, si sono evidenziate situazioni in cui non è stato rilevato neppure l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie da parte dei cittadini;
- come indicato in premessa, il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/05/2020 recita al punto 1 del dispositivo: "è obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro";

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto l'art. 1 del R.D. 18.06.1931 n. 773;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Tutto quanto premesso:

ORDINA

L'obbligo di indossare correttamente e costantemente la mascherina a protezione delle vie respiratorie o altro idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) a protezione delle vie respiratorie per tutti coloro che si trovino a circolare a piedi (in fase dinamica o statica), ad eccezione che l'uso di detta protezione sia materialmente incompatibile con le esigenze personali del momento quali: mangiare, bere, etc. Questo obbligo è indipendente dalla distanza interpersonale e vale tutti i giorni, fino a fine emergenza sanitaria, dalle ore 18.00 alle ore 2.00 del giorno seguente, su tutto il territorio comunale con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione della cittadinanza, siano essi parchi, parcheggi, piazze, zone pedonali, porticati e gallerie pubbliche o di uso pubblico, nonché all'interno dei locali e nelle aree di pertinenza, anche private, delle attività artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

AVVERTE CHE

- si ritiene quanto sopra nell'interesse pubblico, ma anche delle attività imprenditoriali private che potrebbero trovarsi sanzionate e/o vedere la situazione peggiorare con conseguente chiusura coattiva delle stesse, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dal protocollo regionale in un contesto locale particolarmente molto attivo dopo un lungo periodo di lockdown;



CITTÀ DI
CORREGGIO

- rimane inalterato l'obbligo di rispettare, su TUTTO il territorio comunale, l'uso corretto delle mascherine di comunità o di un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative vigenti;
- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art.4 del D. L. n. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo, così come convertito dalla L. n. 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D. L. n. 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1000, nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;

INVITA

i titolari di tutte le attività interessate dalla presente ordinanza a comunicare/pubblicizzare con celerità quanto sopra alla loro clientela nelle forme che riterranno più efficaci e ad attivare adeguate misure organizzative strutturali, operative e comportamentali, per assicurare il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento, anche spontaneo, di persone all'interno, all'ingresso/uscita ed in prossimità dei loro locali e, per quanto nelle loro possibilità, anche nelle aree pubbliche adiacenti;

Dispone inoltre

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Correggio e la sua immediata trasmissione ai seguenti Enti:

- Prefettura – UTG di Reggio Emilia prefettura.prefre@pec.interno.it;
- Stazione Carabinieri Correggio stre5281A0@carabinieri.it
- Comando Tenenza Guardia di Finanza Correggio re1050000p@pec.gdf.it
- Comando di Polizia Municipale dell'Unione Comuni Pianura Reggiana pianurareggiana@cert.provincia.re.it

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Le forze dell'ordine ed il corpo di Polizia Municipale sono incaricate di assicurare la corretta esecuzione del presente atto.

IL SINDACO
Tenza Malvasi

